

# SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XIV LEGISLATURA ————

N. 2542

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore CALDEROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2003

—————  
Introduzione di un *test* per cittadini stranieri  
che richiedono la cittadinanza  
—————

Onorevoli Senatori. – L’ottenimento della cittadinanza italiana da parte di un cittadino extracomunitario è attualmente regolato dalla legge 5 febbraio 1992, n.—91, e successive modificazioni. Tra i vari casi è previsto che allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica possa essere concessa la cittadinanza, come anche all’apolide che risieda in Italia da cinque anni. La concessione della cittadinanza avviene con decreto del Ministro dell’interno su istanza del prefetto competente per territorio in relazione alla residenza del richiedente. L’istanza per l’acquisto della cittadinanza deve essere presentata dal richiedente al prefetto competente e deve comprendere una serie di documenti come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362. Se la documentazione è in regola, e nulla osta alla concessione, al cittadino extracomunitario viene concessa la cittadinanza italiana. Da quanto sopra descritto si evince che l’*iter* per la concessione della cittadinanza è un mero procedimento burocratico, che non tiene conto di altri aspetti come ad esempio la capacità dello straniero di parlare la nostra lingua, o la sua conoscenza dei nostri usi e costumi, della nostra storia, del nostro sistema istituzionale e delle regole basilari della nostra società. L’ottenimento della cittadinanza dovrebbe essere la conclusione di un processo che porta lo straniero ad una perfetta integrazione con il territorio ed i cittadini dello stato nel quale egli ha deciso di stabilirsi, e non un semplice atto amministrativo slegato totalmente dal contesto sociale nel quale l’immigrato intende inserirsi.

Questo disegno di legge, mediante una leggera modifica all’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, intende andare a colmare questa lacuna facendo in modo che lo straniero prima di diventare cittadino italiano segua un percorso di reale integrazione ed assimilazione nella società italiana e nelle sue varie e fondamentali realtà locali, in modo da vivere attivamente nel nostro paese, evitando ghettizzazioni che possono portare a disagi e, in alcuni casi, a fenomeni di devianza.

Il metodo da noi individuato per raggiungere questo scopo è quello di richiedere all’immigrato che intende diventare cittadino italiano, il superamento di un *test* che ne dimostri il reale livello di integrazione nella nostra società, *test* che oltre a comprendere una prova di lingua italiana e locale, in

base alla regione di residenza, comprende anche domande di cultura generale, storia, cultura e tradizioni, sistemi istituzionali, sia nazionali sia locali. Il *test* non è da considerare come un ulteriore aggravio delle procedure per l'ottenimento della cittadinanza, ma come un invito all'immigrato ad approfondire la conoscenza del nostro paese in modo da comprendere al meglio gli usi e costumi, le leggi, i diritti ed i doveri che derivano dall'appartenere alla nostra nazione, per poter convivere al meglio con la popolazione autoctona.

Su questo tema sono ormai numerosi i paesi che si sono orientati in questa direzione e a titolo esemplificativo citiamo, a livello europeo, la Gran Bretagna ed, in ambito extraeuropeo, gli Stati Uniti d'America.

In Gran Bretagna il «*test* di naturalizzazione» è stato inserito nella parte prima della legge del 2002 su «Nazionalità, Immigrazione ed Asilo» (*Nationality, Immigration and Asylum Act 2002*) al fine, come da comunicato dell'ambasciata britannica in Roma, di: «aiutare le persone che acquisiscono la cittadinanza britannica ad imparare l'inglese, e ad avere una conoscenza pratica della vita nel Regno Unito ed a comprendere le tradizioni democratiche britanniche per facilitare l'integrazione ed aiutarle a lavorare, a dare il proprio contributo ed a partecipare alla società». Il *test* britannico, che sarà operativo a breve, comprende, dunque, un esame di lingua inglese e, a seconda della zona di residenza, di gaelico scozzese o gallese, e di nozioni sulle istituzioni britanniche e sulla democrazia parlamentare, la storia del Regno Unito, la conoscenza della legge, inclusi i diritti ed i doveri dei cittadini, il mercato del lavoro, le fonti d'informazione e su come soddisfare esigenze quotidiane come la ricerca di una casa o pagare una bolletta.

Negli Stati Uniti, la procedura per il rilascio della cittadinanza prevede, come elencato nella «guida alla naturalizzazione» edita dal dipartimento della giustizia degli Stati Uniti – servizio immigrazione e naturalizzazione –, che il richiedente, oltre a possedere buoni requisiti morali e assenza di precedenti penali, debba superare un *test* che dimostri la conoscenza della lingua inglese con la capacità di leggere, scrivere e comprendere frasi di uso quotidiano; inoltre viene richiesta la conoscenza delle nozioni fondamentali della storia e delle istituzioni americane.

Con le disposizioni elencate in questo disegno di legge si va dunque a modificare la legislazione vigente in materia, in sintonia con le più recenti norme legislative di paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, allineando la nostra legislazione alla loro, secondo una impostazione ormai universalmente condivisa.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### (*Test di naturalizzazione*)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un *test* di naturalizzazione»;

b) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un *test* di naturalizzazione».

### Art. 2.

#### (*Modalità del test*)

1. Il *test* di naturalizzazione di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come

modificato dall'articolo 1 della presente legge, verifica la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, dell'educazione civica, storia, cultura e tradizioni nonchè dei sistemi istituzionali, sia nazionali sia locali.

Art. 3.

*(Disposizioni finali)*

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni necessarie per l'attuazione della legge medesima.